

BGer 1C 367/2010 vom 15. Juni 2010

Bundesgericht, 2010-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_367_2010

FR: TF 1C 367/2010 du 15 juin 2010

IT: TF 1C 367/2010 del 15 giugno 2010

Regeste

diniego di giustizia | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1

Municipio di X. _____,

E. 2

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona,

E. 3

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, Oggetto diniego di giustizia, ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Considerando: che il 26 novembre 2006 A. _____ ha presentato alla Sezione degli enti locali un'istanza di intervento nei confronti del Municipio di X. _____, chiedendo in seguito informazioni sullo stato della procedura; che, in assenza di riscontri, l'istante ha adito il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso per denegata giustizia; che con giudizio del 15 giugno 2010 il Vicepresidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché, secondo l'art. 196a della legge organica comunale del 10 marzo 1987, l'introduzione di una siffatta istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza e, l'istante non avendo ruolo di parte, egli non può pretendere una comunicazione formale in merito alla sua evasione, né può ricorrere contro un tale atto; che avverso questa decisione A. _____ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare nel merito il gravame; che, contrariamente alla richiesta ricorsuale, visto l'esito del ricorso, non occorre procedere a uno scambio di scritti; che, come noto al ricorrente, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4); che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli, limitandosi ad addurre che la Corte cantonale deve esaminare d'ufficio la propria competenza, non si confronta del tutto con la motivazione principale dell'impugnato giudizio, secondo cui, ritenuta la sua manifesta carenza di legittimazione quale denunciante, la questione di sapere se la disamina del ricorso compete al Tribunale amministrativo o al Governo cantonale poteva rimanere aperta; che, inoltre, egli non censura il diniego di legittimazione, per cui il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non va quindi esaminato nel merito; che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.